

ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA'  
PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO DELLA PROVINCIA  
DI CATANIA



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

---

SEDE PROVINCIALE DI CATANIA



Costituita il 23 Novembre 1943

# **S T A T U T O**

approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 28 Settembre 2009

## TITOLO 1° - COSTITUZIONE E FINALITÀ

### Art. 1

- Costituzione

L'Associazione Generale delle Imprese, delle Attività professionali e del Lavoro autonomo della provincia di Catania, abbreviata in CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA Sede provinciale di CATANIA (di seguito detta anche "Associazione") costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo denominata in breve "Confcommercio–Imprese per l'Italia" (detta in seguito anche "Confederazione") della quale

accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e i deliberati degli Organi.

L'Associazione fa propri i valori, l'identità, gli scopi e le funzioni previsti dallo Statuto nazionale negli artt. 2,4,5,6,7,8 e 9. L'Associazione si impegna: a) al versamento della contribuzione al Sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale; b) al finanziamento della "Confcommercio-Impresa per l'Italia- Unione Regionale della Sicilia", secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, dello statuto nazionale; c) a inoltrare annualmente i bilanci, redatti secondo lo schema predisposto da Confcommercio – Imprese per l'Italia, approvati e accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla stessa Confcommercio – Imprese per l'Italia; d) ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 40 dello statuto Confederale, nonché ad accettare la clausola compromissoria e si impegna ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'art. 41 dello statuto Confederale. L'Associazione accetta le norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione di cui agli artt. 19,20,21,22 e 23 dello statuto Confederale. L'associazione inoltre prende atto che la denominazione di cui all'art.1 dello statuto nazionale ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio – Imprese per l'Italia" e che la loro adozione

ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio – Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

#### Art. 2

La durata dell’Associazione è illimitata. In qualsiasi momento l’Assemblea Generale dei soci può deliberarne lo scioglimento col voto favorevole di almeno 3/4 degli iscritti.

### TITOLO 2° - FINALITÀ E COMPITI

#### Art. 3

La CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – Sede provinciale di Catania è apartitica, indipendente da qualsiasi organizzazione e non ha fini di lucro.

Sono compiti di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – Sede provinciale di CATANIA:

- a) Coordinare tutte le attività delle categorie associate e favorire una costruttiva collaborazione fra di esse;
- b) Studiare e risolvere i problemi di carattere tecnico-economico, organizzativo, sindacale interessanti agli associati, dando assistenza ai singoli soci nel campo

tributario, sindacale ed in altri settori, anche attraverso la costituzione di appositi servizi;

- c) Rappresentare presso le competenti autorità gli interessi morali ed economici degli associati;
  - d) Raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi alle questioni riguardanti l'attività esercitata dagli associati, come pure di curare la pubblicazione di prontuari, monografie, periodici di interesse commerciale, finanziario ed economico;
- e) Mantenere tra i singoli associati, le varie categorie e nei confronti delle associazioni dei lavoratori quei contatti che si riterranno necessari per la migliore e più efficace tutela dei comuni interessi promuovendo il perfezionamento tecnico ed il benessere economico dei lavoratori con l'istituzione ed il patrocinio di scuole di avviamento, di corsi di istruzione professionale e mediante concorso morale e finanziario in enti di assistenza e previdenza;
- f) Stipulare, con le rappresentanze provinciali delle categorie lavoratrici eventuali contratti ed accordi integrativi a carattere provinciale, secondo le direttive delle competenti organizzazioni nazionali di categoria e della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA;

- g) Designare e nominare propri rappresentanti in congressi, comitati enti ed organi per i quali sia richiesta od ammessa la partecipazione di esponenti delle categorie che essa rappresenta;
- h) Promuovere la formazione professionale e sindacale degli operatori rappresentati e i lavoratori da questi dipendenti con particolare attenzione ai problemi della piccola e media imprenditoria, nonché la razionalizzazione ed il miglioramento delle strutture e delle tecniche distributive; anche con l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, mostre, fiere o quanto altro utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- i) Favorire e partecipare alla nascita di enti, società, cooperative miranti a qualificare e migliorare le attività dei comparti rappresentati;
- l) L'esercizio di ogni altra attività mirante a migliorare ed a qualificare la presenza dei comparti rappresentati nel contesto sociale e provinciale.

### TITOLO 3° - ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

#### Art. 4

La CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA -Sede provinciale di Catania è il livello provinciale del Sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 dello statuto nazionale, associa le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, con sede o unità locali nella provincia di Catania.

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione:

- a) Tutte le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi in generale, sia individuali sia costituiti in società, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese (presso la C.C.I.A.A. di Catania) anche se diversamente classificate dalla stessa CCIAA, o ad appositi registri di categoria, attraverso i loro titolari, legali rappresentanti o legittimi gestori;
- b) Gli aspiranti lavoratori autonomi che abbiano in itinere le procedure per l'iscrizione ai registri di categoria. In questo

caso l'adesione cadrà automaticamente se le procedure non porteranno alla regolarizzazione della posizione entro l'anno successivo a quello di iscrizione, fermi restando gli effetti prodotti nei periodi pregressi

- c) Le associazioni comunali autonome dei lavoratori autonomi aderenti in forma federativa che abbiano la democratica rappresentanza degli operatori di comuni della provincia di Catania.
- d) Le associazioni autonome di categoria già esistenti dall'entrata in vigore del presente statuto, aderenti in forma federativa, ivi compresa la FENACOM (Federazione Nazionale Anziani del Commercio) ed il Gruppo Giovani Imprenditori.

#### Art. 5

Le adesioni di cui ai punti "c" e "d" dell'art.4 potranno essere deliberate dall'Assemblea dei Delegati solo nel caso la stessa non ravvisi al momento le condizioni, in quella zona o in quelle categorie, per la creazione di una delegazione o di un sindacato di categoria non autonomo.

Resta comunque fine di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA l'accrescimento della sfera di adesione in forma diretta.

## Art. 6

Gli operatori di cui ai punti “a” e “b” dell’art. 4 che intendano diventare soci di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – Sede provinciale di CATANIA debbono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dall’aspirante imprenditore in cui sia esplicitamente dichiarata l’accettazione ad ogni effetto di legge, di tutte le norme contenute nel presente statuto e di quelle che regolano il funzionamento di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA - Sede provinciale di Catania.

Le associazioni comunali autonome ed i sindacati autonomi di categoria di cui ai punti “c” e “d” dell’art. 4 che intendano aderire a CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – Sede provinciale di CATANIA in forma federativa, debbono presentare regolare domanda sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da:

- elenco nominativo dei soci;
- elenco nominativo dei dirigenti;
- dichiarazione di accettazione ad ogni effetto di legge di tutto quanto contenuto nel presente statuto e delle altre disposizioni che regolano il funzionamento di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA –Sede provinciale di CATANIA.

#### Art. 7

Competente a decidere sull'accettazione delle domande di associazione presentate da singoli operatori è la Giunta Esecutiva.

Le domande s'intendono accolte se non espressamente respinte entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla data di presentazione.

#### Art. 8

Competenti a decidere sull'accettazione delle domande di adesione in forma federativa è l'Assemblea dei Delegati che delibera nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

#### Art. 9

In caso di mancata accettazione delle domande di associazione il rigetto della medesima dovrà comunque essere motivato.

Il richiedente entro 30 giorni potrà avanzare ricorso motivato che sarà esaminato in seconda istanza definitivamente dall'Assemblea dei Delegati e dal Collegio dei Probiviri, in seduta plenaria.

## TITOLO 4° - QUOTE SOCIALI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

### Art. 10

Gli associati in qualsiasi forma, sono tenuti a versare i contributi a favore di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA nella misura e con le modalità che saranno deliberate dalla Giunta Esecutiva.

I contributi associativi non sono trasmissibili se non a causa di morte e non sono rivalutabili.

E' esclusa l'adesione a carattere temporaneo alla CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di elettorato attivo e passivo e partecipano, con diritto di voto alle Assemblee Ordinarie o Straordinarie.

### Art. 11

Le quote associative dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno.

Il totale mancato versamento dei contributi, all'epoca stabilita, fa perdere all'inadempiente il diritto di voto e provoca la sua sospensione ad ogni effetto. La sospensione avrà la

durata dell'inadempienza ma, dopo sei mesi, l'Assemblea dei Delegati potrà trasformarla nella perdita della qualifica di socio

## TITOLO 5° - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

### Art. 12

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissione;
- b) Espulsione;
- c) Perdita della qualifica che dava diritto all'iscrizione.

Le dimissioni dovranno essere presentate con lettera raccomandata alla CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA –Sede provinciale di CATANIA almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare, altrimenti l'adesione si desidera confermata anche per l'anno seguente.

Il provvedimento di espulsione potrà essere preso dall'Assemblea dei Delegati nei confronti dell'associato che verrà meno ai doveri fissati dal presente statuto, compirà gli atti contrari al buon nome della categoria, agirà in modo tale da screditare l'immagine dell'Associazione o della Organizzazione o aderirà ad altre Organizzazioni sindacali senza aver prima ottenuto il benestare dell'Assemblea dei Delegati di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA.

La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 6° - RAPPORTI TRA CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA ED  
ASSOCIAZIONI E SINDACATI IN FORMA FEDERATIVA

Art. 13

Non potrà essere accolta come associata di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA più di una associazione per ogni Comune e più di un sindacato per ogni categoria.

Art. 14

Le associazioni ed i sindacati aderenti in forma federativa sono retti dai loro statuti e regolamenti purché non contrastino con il presente statuto. L'Associazione non ha ingerenza alcuna nella loro costituzione ed attività all'infuori dei casi previsti dal presente statuto.

Art. 15

Gli statuti che reggono le associazioni comunali autonome e le associazioni autonome di categoria aderenti in forma federativa alla CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA devono contenere:

- a) L'esplicita dichiarazione della democratica rappresentanza degli iscritti in seno all'organizzazione;
- b) La possibilità della libera e democratica scelta dei dirigenti, la cui elezione dovrà essere rinnovata almeno ogni quattro anni;
- c) L'autonoma decisione, da parte delle categorie, sui problemi di loro specifico interesse, nell'attuazione dello spirito delle delibere in materia dell'Assemblea dei Delegati di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA.

#### Art. 16

Viene riconosciuto, in ogni caso, a CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA, un diritto di accertamento dell'esattezza delle contribuzioni effettuate, e del rispetto degli statuti sociali locali o di categoria.

In caso di mancato rinnovo delle cariche sociali scadute o in presenza d'irregolarità o di comportamenti lesivi dell'immagine di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA, il Presidente di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA, sentita la Giunta Esecutiva, potrà procedere alla convocazione degli Organi competenti al rinnovo o procedere al commissariamento delle associazioni comunali e di categoria autonome e non.

TITOLO 7° - ORGANIZZAZIONE di CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA

Art. 17

• Inquadramento

La struttura sindacale di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – CATANIA, per quanto riguarda i soci di cui al punto “a” dell'art. 4, sarà sviluppata attraverso l'inquadramento dei soci stessi:

1. **Per territorio;**

2. **Per categoria mercantile.**

- **Per territorio**, attraverso la costituzione di delegazioni territoriali (comunali, intercomunali, di strada o di zona nell'ambito comunale) a cui sono demandati i seguenti compiti:

- a) Curare l'efficienza associativa nell'ambito della propria zona;
- b) Perseguire la soluzione di problemi locali interessanti i comparti mercantili, turistici e dei servizi;

Le delegazioni comunali assumeranno la denominazione di:  
“ASCOM-CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA  
– sede comunale di.....”.

La CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA non ammette più di una ASCOM-

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – sede comunale di.....” per lo stesso Comune.

- **Per categoria mercantile**, attraverso la costituzione di sindacati provinciali di categoria a cui sono demandati i seguenti compiti:

- a) Curare l'efficienza associativa della propria categoria;
- b) Riferire alla Giunta Esecutiva ed all'Assemblea dei Delegati di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA su tutti i problemi relativi alle singole categorie rappresentate.

#### Art. 18

Gli iscritti a CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA di cui al punto “a” dell'art. 4, saranno automaticamente inquadrati nelle delegazioni territoriali e nei sindacati provinciali di categoria.

#### Art. 19

Le delegazioni zonali (comunali, intercomunali, di strada o zone) ed i sindacati provinciali di categoria saranno regolamentati da norme di cui agli allegati “A”, “B” e “C” del presente Statuto, o da particolari statuti, preventivamente approvati dalla Giunta Esecutiva provinciale.

#### Art. 20

Un funzionario di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA, incaricato dal Direttore Generale di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA dovrà essere invitato a partecipare alle riunioni delle singole delegazioni territoriali o dei sindacati provinciali di categoria che in caso contrario potranno essere invalidate.

### TITOLO 8° - ORGANI SOCIALI

#### Art. 21

Sono organi di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Assemblea dei Delegati;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

## Art. 22

- Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita:

- a) Dai soci di cui al punto "a" e "b" dell'art. 4 del presente statuto in regola con le quote sociali come previsto dall'art. 11 del presente statuto;
- b) Dal Presidente, da un Vice Presidente, nonché da un delegato ogni 50 soci o frazioni di 50 delle associazioni autonome, comunali o di categoria aderenti in forma federativa;
- c) Dal Presidente dell'E.N.A.S.C.O.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di un numero massimo di quattro deleghe.

L'Assemblea nomina di volta in volta il suo Presidente e tre scrutatori.

## Art. 23

L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

Quella Ordinaria viene convocata dal Presidente di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA o da chi ne fa le veci, ogni quattro anni mediante invito trasmesso ai soci di cui all'art. 4 del presente statuto o con un annuncio sulla stampa quotidiana

locale o sul notiziario dell'Associazione o attraverso l'affissione di almeno 10 manifesti in ognuno dei comuni della Provincia e di 50 manifesti nel comune Capoluogo, rispettivamente pubblicato, inviato o affissi almeno otto giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione o per il termine fissato per la presentazione delle liste eventualmente previste dal regolamento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora dell'assemblea, l'indicazione della 2<sup>a</sup> Convocazione (che potrà essere fissata anche per l'ora successiva a quella stabilita per la 1<sup>a</sup> Convocazione) e quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultate le relazioni ed i documenti annessi ed il termine entro il quale devono essere eventualmente depositate le liste dei candidati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con il rispetto dei termini e dei modi previsti per l'assemblea ordinaria, ogni qualvolta il Presidente o l'Assemblea dei Delegati lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 1/4 dei soci.

Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono indicati dall'organo che ne delibera la convocazione o ne fa domanda.

## Art. 24

Le Assemblee Generali dei Soci ordinarie e straordinarie sono valide in 1<sup>a</sup> convocazione allorché sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le Assemblee Generali dei Soci ordinarie e straordinarie sono valide in 2<sup>a</sup> convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti qualunque sia il numero.

In caso di parità di voto la votazione viene ripetuta ed in caso di nuova parità la proposta si ritiene respinta.

Per la modifica di statuto occorre il voto favorevole di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aderenti in forma diretta o attraverso i sindacati o le associazioni comunali federate.

Per la votazione si segue il metodo fissato dal Presidente, conformemente a quanto previsto dall'eventuale regolamento di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA, che potrà altresì fissare termini e metodi di presentazione delle eventuali candidature.

## Art. 25

- Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci:

- a) Ascolta la relazione morale ed economica del Presidente relativa al quadriennio trascorso;

- b) Detta le direttive generali di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA
- c) Elege il Presidente di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA;
- d) Elege il Vice Presidente Vicario;
- e) Elege 5 componenti della Giunta Esecutiva;
- f) Elege il Consiglio dei Probiviri;
- g) Approva eventuali modifiche dello Statuto nei modi previsti nell'art. 24;
- h) Delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea Generale dei Soci dallo Statuto o dalla Legge e posto dell'ordine del giorno.

#### Art. 26

Tutte le cariche hanno durata quadriennale, salvo dimissioni, e sono gratuite.

#### Art. 27

L'Assemblea dei Delegati è composta da:

- a) I componenti della Giunta esecutiva;
- b) I Presidenti delle delegazioni comunali ed intercomunali;
- c) I Presidenti dei Sindacati provinciali di categoria;
- d) I Presidenti delle associazioni comunali autonome aderenti in forma federativa.

- e) I Presidenti delle associazioni comunali autonome di categoria aderenti in forma federativa.

#### Art. 28

- Compiti dell'assemblea dei delegati

Sono compiti dell'Assemblea dei delegati:

- a) L'elezione del Vice Presidente Amministratore;
- b) L'elezione di 5 membri della Giunta Esecutiva;
- c) L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo entro il 31 luglio di ogni anno;
- d) La delibera sull'ammissione a CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA di associazioni comunali o di categoria autonome aderenti in forma federativa;
- e) L'approvazione di un eventuale regolamento di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA;
- f) La nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) L'assunzione, in base all'art.12 del presente Statuto di eventuali provvedimenti di espulsione;
- h) L'assolvimento di ogni altro compito ad esso demandato dallo Statuto.

## Art. 29

L'assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA.

Essa viene convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 12 mesi o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.

In questo ultimo caso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta che dovrà essere presentata in forma scritta con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

## Art. 30

- La Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è così composta:

- a) Dal Presidente Onorario di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA;
- b) Dal Presidente di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA ;
- c) Dal Vice Presidente Vicario di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA;
- d) Dal Vice presidente Amministratore;
- e) Dal Presidente dell'ENASCO;
- f) Da 5 membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci;
- g) Da 5 membri eletti dall'Assemblea dei delegati;

- h) Dai Soci che fossero stati eventualmente eletti a far parte del Consiglio Nazionale o della giunta Esecutiva della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività professionali e del Lavoro Autonomo Confcommercio - Imprese per l'Italia;
- i) Da un massimo di 5 (cinque) eventuali altri membri cooptati dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente e con parere favorevole di almeno la metà più uno dei membri della Giunta stessa.
- l) Dal Presidente della CONFIDI COFIAC Soc.Coop. p.a.;
- m) Dal Presidente dell'ISFOTER;
- n) Dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- o) Dal Presidente Terziario Donne;
- p) Dal Presidente del Comitato Provinciale Turismo (Confturismo Catania);
- q) Dal Presidente del Comitato Provinciale Servizi (Confservizi Catania).

Nella Giunta Esecutiva dovranno essere rappresentati:

- 1) La piccola o media distribuzione alimentare;
- 2) La piccola o media distribuzione non alimentare;
- 3) La distribuzione all'ingrosso;
- d) La grande distribuzione o la distribuzione organizzata;
- e) Gli operatori della città di Catania e quelli della provincia ripartiti nelle diverse zone;

- f) almeno uno dei Componenti la Giunta dovrà ricoprire la carica di Presidente o Vicepresidente di “Associazione antiracket e antiusura” appartenente al Sistema.

I compiti della Giunta Esecutiva sono:

- 1) La realizzazione dei compiti statutari sulla base delle direttive generali impartite dall’Assemblea Generale dei soci di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – Sede provinciale di CATANIA;
- 2) La predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo entro il 31 luglio di ogni anno secondo lo schema predisposto da Confcommercio-Imprese per l’Italia;
- 3) La nomina dei rappresentanti di categoria in enti, organi e commissioni;
- 4) La delibera in merito alla richiesta di ammissione di nuovi soci di cui al punto “a” dell’art. 4 dello Statuto;
- 5) La delibera di costituzione o scioglimento di delegazioni zonali (comunali o intercomunali);
- 6) La delibera di costituzione o scioglimento di sindacati provinciali di categoria;
- 7) L’ordinamento degli uffici, la nomina del Direttore Generale, l’assunzione ed il licenziamento del personale;
- 8) La nomina di nove Vice presidenti di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – Sede provinciale di CATANIA scelti fra i componenti della Giunta Esecutiva;

- 9) L'assolvimento di ogni altro compito ad esso demandato dallo statuto;
- 10) La delibera relativa al parere circa l'eventuale commissariamento di delegazioni zonali o di sindacati di categoria.

### Art. 31

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno sette membri, in ogni caso almeno ogni tre mesi.

Alle riunioni potranno partecipare persone non facenti parte della Giunta esecutiva; qualora la stessa lo ritenga opportuno, dette persone potranno formulare pareri consultivi, ma non avranno diritto al voto.

I membri della Giunta Esecutiva che, per tre sedute, non intervengono alle riunioni senza fornire giustificazioni, decadono dall'incarico, e nel caso risultassero nominati dall'Assemblea dei Delegati, dovranno essere segnalati alla stessa Assemblea dei Delegati per la sostituzione.

La decadenza è notificata all'interessato dal Presidente di  
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA –Sede  
provinciale di CATANIA.

### Art. 32

- Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, ed in giudizio ne ha la firma ed adempie alle funzioni proprie della carica, nonché a quelle a lui espressamente delegate dal presente Statuto.

In caso di inderogabile urgenza può deliberare su argomenti di competenza della Assemblea dei Delegati o della Giunta Esecutiva salvo ratifica alla prima riunione dell'Organo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Allo scadere del mandato quadriennale, il Presidente - in caso di mancata riconferma - è nominato, per un mandato, Presidente Onorario dell'Associazione, ed in tal veste fa parte della Giunta esecutiva.

La carica di Presidente non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

### Art. 33

- Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Delegati che possono essere scelti anche al di fuori dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA e ne riferisce all'Assemblea dei Delegati.

Alla prima riunione il Collegio provvederà ad eleggere nel proprio seno il Presidente che dovrà essere scelto fra i Revisori Effettivi.

L'avviso di convocazione dell'assemblea Generale dei Soci e dell'Assemblea dei Delegati, contenente l'ordine del giorno, deve essere rimesso anche ai Revisori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.405 comma 1° del C.C.

#### Art. 34

- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da 5 membri eletti dall'assemblea Generale dei Soci di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA.

Tale qualifica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I probiviri nominano un Presidente nel loro seno; tale Presidente li rappresenta ad ogni effetto.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi sociali e che riguardino l'applicazione del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente su controversie sorte in merito all'applicazione del presente statuto tra associati e/o Organi di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA.

L'adesione a CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

#### Art. 35

Il Direttore Generale di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA sovrintende a tutti gli uffici.

Egli collabora con il Presidente, esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea generale dei Soci, dell'Assemblea dei Delegati e della Giunta Esecutiva.

Partecipa senza voto alle riunioni degli Organi Collegiali, provvedendo alla conservazione dei rispettivi verbali delle deliberazioni.

#### Art. 36

Le riunioni degli Organi Collegiali per cui non sia espressamente disposto in modo diverso dal presente statuto, saranno valide purché alle stesse siano presenti almeno 1/3 degli aventi diritto.

Le delibere saranno comunque assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente.

Le delibere assembleari ed i bilanci annuali verranno posti a disposizione dei soci che vorranno prenderne visione ed affissi per almeno trenta giorni presso la sede sociale.

#### Art. 37

Le riunioni degli Organi Collegiali per cui non sia esplicitamente disposto in modo diverso dal presente statuto, potranno essere convocate attraverso lettera o telefax o mezzo informatico inviato o trasmesso almeno 7 giorni prima, o 3 giorni prima, rispettivamente, del giorno fissato per la riunione.

la convocazione dovrà contenere il luogo e l'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 38

La nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario avverrà in unica votazione con separata indicazione dei nominativi votati, che dovranno essere tassativamente differenti fra loro, sotto pena di nullità del voto stesso.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei componenti di qualunque organo sociale.

Ogni avente diritto al voto potrà in ogni caso esprimere un numero di preferenze inferiore a quello dei membri da nominarsi degli Organi Collegiali.

In particolare per la nomina dei 5 membri componenti la Giunta Esecutiva di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci e per i 5 membri di competenza dell'Assemblea dei Delegati, ogni avente diritto al voto potrà indicare un numero massimo di quattro preferenze.

Per la nomina dei 9 Vice Presidenti di competenza della Giunta esecutiva, ogni avente diritto al voto potrà indicare un massimo di 7 preferenze.

Per la nomina del Collegio dei Revisori, di competenza dell'Assemblea dei Delegati, ogni avente diritto al voto potrà indicare un massimo di due o una preferenza rispettivamente, per i Revisori Effettivi e per i Revisori Supplenti.

Per la nomina del Collegio dei Proviviri, di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci, ogni avente diritto al voto potrà indicare un massimo di quattro preferenze.

#### Art. 39

1. Presso CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione

programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo del sistema provinciale, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell' art. 45.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano anche al Direttore Generale.

#### Art. 40

Nel caso il Presidente non adempia all'obbligo di convocazione degli organi nei termini previsti dallo Statuto nelle diverse ipotesi, potrà provvedervi il Vice Presidente Vicario, dopo averne informato la Giunta Esecutiva.

### TITOLO 9° -PATRIMONIO SOCIALE

#### Art. 41

Il patrimonio è formato:

- a) Dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in possesso legittimo dell'Associazione;
- b) Dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

#### Art. 42

I proventi di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA sono costituiti da:

- a) Contributi associativi;
- b) Contributi integrativi e straordinari;
- c) Oblazioni volontarie;
- d) Rendite derivanti da attività reali;
- e) Contributi ASCOM-INPS;
- f) Proventi vari.

#### Art. 43

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

La CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA non distribuirà gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve di qualsivoglia tipo durante la propria vita salvo espressa imposizione di legge.

#### Art. 44

In caso di scioglimento di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – Sede provinciale di CATANIA, il patrimonio sociale servirà a coprire eventuali pendenze e la rimanenza sarà messa a disposizione di altra eventuale associazione con analoghe finalità o destinata a fini di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo e comunque secondo quanto disposto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 45

### Disposizioni generali

1. Ad ogni livello del sistema provinciale, i componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono:

imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, fanno parte del sistema, nonché legali rappresentanti, collaboratori familiari, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle dei pertinenti livelli del sistema, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema;

2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. Ad ogni livello del sistema provinciale, i componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### Art. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, lo statuto della Confederazione Generale italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo

Confcommercio – Imprese per l'Italia ed eventualmente il  
Codice Civile.